

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Luciano CAVERI

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI



Région autonome Vallée d'Aoste
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Gouvernement régional
Giunta regionale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 17 febbraio 2006

In Aosta, il giorno diciassette (17) del mese di febbraio dell'anno duemilasei con inizio alle ore otto e trenta minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze, sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Sig. Luciano CAVERI

e gli Assessori

Sig.a Teresa CHARLES

Sig. Piero FERRARIS

Sig. Antonio FOSSON

Sig. Giuseppe ISABELLON

Sig. Aurelio MARGUERETTAZ

Sig. Ennio PASTORET

Si fa menzione che l'Assessore Sig. Alberto CERISE è assente giustificato alla seduta.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **451** OGGETTO :

DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI TRASFERIMENTI FINANZIARI ASSEGNATI DALLO STATO ALLA REGIONE A FAVORE DEI COMUNI QUALI TRASFERIMENTI ERARIALI COMPENSATIVI DELLE MINORI ENTRATE RELATIVE ALL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ' E AL CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI.

Il Presidente della Regione, Luciano CAVERI, richiama l'art. 10, comma 3, della l. 28.12.2001 n. 448 (finanziaria 2002) e l'art. 2 bis, comma 2, della l. 24.04.2002, n. 75 che stabiliscono esenzioni dell'imposta sulla pubblicità e del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e prevedono trasferimenti dallo Stato ai Comuni per compensare la corrispondente perdita di gettito tributario.

Evidenzia che tali contributi sono assegnati annualmente dallo Stato, secondo importi definiti individualmente per ogni Comune, e pubblicati sul sito Internet del Ministero dell'Interno.

Richiama il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 7 gennaio 2003 ad oggetto: "Modalità operative per la determinazione dei trasferimenti erariali compensativi ai comuni" con il quale sono state individuate le modalità per la determinazione dei trasferimenti erariali compensativi, quantificati in misura pari alle somme accertate nell'anno 2001, e sono state disciplinate le modalità di compilazione da parte dei Comuni interessati di appositi modelli di certificazione per attestare il mancato introito dell'imposta sulla pubblicità e del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e di trasmissione alla competente prefettura per il successivo invio al Ministero dell'Interno.

Sottolinea che le certificazioni inviate dai Comuni valdostani sono state trasmesse dalla Regione Valle d'Aosta al Ministero dell'Interno in data 19.05.2003.

Evidenzia che la nostra Regione, al pari delle altre Regioni e province a statuto speciale, ha avanzato ripetute richieste di rimborso al Ministero, rimaste senza riscontro.

Sottolinea che in data 18.05.2005 uno specifico decreto dell'Economia e delle Finanze ha modificato l'art. 6 del decreto 7 gennaio 2003 sopra richiamato, attribuendo al Ministero dell'Interno la competenza ad erogare i trasferimenti erariali a favore dei Comuni compresi nelle Regioni e province a statuto speciale stabilendo che le stesse provvedano all'attribuzione delle quote dovute ai singoli comuni interessati, nel rispetto dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

Rileva che il Ministero dell'Interno ha previsto per gli enti locali della Regione Autonoma Valle d'Aosta l'erogazione delle somme spettanti a tale titolo.

Richiama l'art. 3 del Decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 che prevede:

- al comma 1, che ai fini del coordinamento della finanza regionale con la finanza locale, le risorse finanziarie attribuite dallo Stato agli enti locali della Valle d'Aosta da disposizioni generali o settoriali, annuali o pluriennali, sono direttamente corrisposte alla Regione;
- al comma 2, che la Regione provvede a ripartire fra gli enti locali le assegnazioni statali unitamente ai contributi e sovvenzioni ad essi destinati dal bilancio regionale, secondo criteri informati all'attuazione del programma regionale di sviluppo e dei programmi di attività degli enti locali, nonché all'obiettivo di adeguare i mezzi finanziari alle funzioni proprie o delegate degli enti medesimi.

Richiama altresì la legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 4, che prevede che la Regione Autonoma Valle d'Aosta, ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali), provvede al finanziamento degli enti locali con le risorse proprie, oltre che con quelle assegnate agli stessi fini dallo Stato e, eventualmente, dall'Unione europea.

Sottolinea l'opportunità, in relazione alla particolare tipologia di tali erogazioni, di confermare i trasferimenti in oggetto ai Comuni valdostani interessati, secondo gli importi stabiliti dallo Stato.

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto di quanto riferito dal Presidente della Regione;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431;

Vista la legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 e successive modificazioni;

visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Permanente degli enti locali, nella riunione del 7 febbraio 2006, sulla bozza della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettera d), della l.r. 54/1998;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4606 in data 30.12.2005 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2006/2008, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, e di disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Capo servizio del Servizio finanza e contabilità degli enti locali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della l.r. 45/1995 e successive modificazioni, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;

Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

di stabilire che i trasferimenti assegnati annualmente dallo Stato a favore dei Comuni, quali trasferimenti erariali compensativi delle minori entrate relative all'imposta comunale sulla pubblicità e al canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, vengano liquidati ai Comuni e vengano ripartiti tra essi secondo gli importi stabiliti dallo Stato.